|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@fig0c.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 129 del 12/01/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc124435203)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc124435204)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc124435205)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc124435206)

[Modifiche al programma gare del 15/01/2023 2](#_Toc124435207)

[Modifiche al programma gare del 18/01/2023 2](#_Toc124435208)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc124435209)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc124435210)

[ERRATA CORRIGE 5](#_Toc124435211)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE**

Si evidenzia che, come da CU n. 111 del 19.12.2022, lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 15,30 in prima convocazione, e alle ore 17,30 in seconda convocazione, è indetta l’Assemblea Ordinaria Biennale del Comitato Regionale Marche.

Si allega al presente CU l’elenco delle Società Dilettantistiche **“aventi diritto**”.

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i seguenti calciatori:

**DEL MORO ANDREA nato 06.01.2008 SSDARL ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO**

**GADALETA CORRADO nato 08.12.2007 A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIARE**

**LO SCALZO LUCA nato 02.02.2007 ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA**

## Modifiche al programma gare del 15/01/2023

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Visti gli accordi societari la gara ELFA TOLENTINO/PORTORECANATI A.S.D. del 14.01.2023 avrà inizio alle **ore 16,30.**

**CAMPIOINATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Visti gli accordi societari la gara MONTERUBBIANESE/MONTURANO CALCIO viene disputata sul **campo sportivo “Olimpia Firmum” di Fermo, via Respighi, con inizio alle ore 14,30.**

## Modifiche al programma gare del 18/01/2023

**CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE**

Visti gli accordi societari la gara ACCADEMIA GRANATA L.E./ARZILLA avrà inizio alle **ore 18,00**

Visti gli accordi societari la gara ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA/ANCONA RESPECT 2001 viene **disputata sul campo sportivo “T.Stipa” di Castel di Lama, loc. Piattoni, con inizio alle ore 16,30.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

UNDER 17 FEMMINILE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/01/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE 7 - 8 Giornata - A | | | | | ACCADEMIA GRANATA L.E. | - RECANATESE S.R.L. | 2 - 4 |  | |

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/01/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE 7 - 9 Giornata - A | | | | | LF JESINA FEMMINILE | - ANCONA RESPECT 2001 | 5 - 1 |  | |

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 126 – RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2023**

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 9 gennaio 2023, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 29/2022-2023**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

nella riunione del 9 gennaio 2023,

a seguito del reclamo n. 27 promosso dalla A.S.D. LUCREZIA CALCIO A 5 in data 22/12/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-6 applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 67 C5 del 21/12/2022;

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Piero Paciaroni;

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla ASD LUCREZIA CALCIO a 5 la sanzione della perdita della gara disputata il 16/12/2022 ASD LUCREZIA CALCIO a 5 – OLIMPIA JUVENTU FALCONARA con il risultato di 0 a 6 in quanto la gara era stata sospesa definitivamente al 15° minuto del secondo tempo per il rifiuto della squadra locale a proseguire l’incontro.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD LUCREZIA CALCIO a 5, sostenendo che la decisione assunta dal direttore di gara non era stata determinata dal rifiuto della propria squadra di proseguire l’incontro, ma che era stata generata dal comportamento messo in atto da un sostenitore della squadra ospite che era entrato in campo ed aveva colpito alla gamba un giocatore della squadra di casa, provocando un parapiglia tra alcuni giocatori.

Alla luce di ciò, la reclamante ha chiesto l’annullamento della delibera impugnata e l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara alla ASD OLIMPIA JUVENTU FALCONARA, o in subordine di riprendere la gara dal 15° del secondo tempo con il risultato di 2 a 0 o di far ripetere la gara.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’arbitro nella audizione a chiarimenti del 9 gennaio 2023, disposta dalla Corte con ordinanza del 2 gennaio 2023, ha dichiarato che *“ ho sospeso la gara quando il capitano della squadra locale il sig. Berardi Luca mi ha detto che lui ed i suoi compagni non volevano proseguire l’incontro in conseguenza del comportamento messo in atto da un sostenitore della squadra ospite che è entrato in campo ed aveva colpito con un calcio il calciatore n. 17 del Lucrezia. “* ed ha precisato “ *Dopo questo gesto il sostenitore si è allontanato dal terreno di gioco e si è accesa una discussione tra i giocatori delle due squadre che è finita poco dopo. “,* nonché “ *Io ho fatto presente al capitano che sussistevano le condizioni per continuare la gara e lui mi ha ribadito che la sua squadra non voleva più giocare. Preso atto di tale decisione ho sospeso definitivamente l’incontro con il triplice fischio. “ .*

Alla luce di tali dichiarazioni risulta accertato che la gara è stata definitivamente sospesa per il rifiuto della squadra locale di proseguire l’incontro, seppur sussistessero le condizioni per riprendere il gioco: tale decisione - che compete soltanto al direttore di gara – è stata esplicitata al capitano della ASD LUCREZIA CALCIO a 5, il quale ha confermato la volontà della sua squadra di non voler proseguire l’incontro.

Pertanto il reclamo va respinto in quanto la reclamante ha di fatto rinunciato a portare a termine la disputa della gara.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. LUCREZIA CALCIO A 5.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 9 gennaio 2023.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 12 gennaio 2023

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 30/2022-2023**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

nella riunione del 9 gennaio 2023,

a seguito del reclamo n. 30 promosso dalla A.S.D. MOZZANO CITY in data 28/12/2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate ai calciatori JACOPO GIORGI e ROMEO ALBINI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 21/12/2022,

- esaminato il reclamo e la memoria difensiva depositata dalla reclamante;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni;

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare ciascuno ai calciatori GIORGI JACOPO e ALBINI ROMEO rispettivamente al primo *“Per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro”* ed al secondo *“Per condotta violenta nei confronti di un avversario a palla lontana. “*

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la ASD MOZZANO CITY, sostenendo che il direttiore di gara avrebbe commesso errori nel rapporto arbitrale confondendo i nomi dei tre calciatori espulsi e chiedendo l’annullamento della delibera o comunque una riduzione delle sanzioni al comportamento effettivamente messo in atto dai propri tesserati.

Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ribadito l’esattezza di quanto scritto nel rapporto in relazione ai nominativi dei calciatori espulsi, ma ha anche precisato meglio le condotte tenute dai due tesserati, specificando che l’Albini era stato espulso per aver commesso un fallo di gioco nei confronti di un avversario subito dopo che questi si era liberato del pallone e che il Giorgi lo aveva spinto per protestare dopo che egli aveva concesso un rigore alla squadra avversaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara le sanzioni vanno ridotte come da dispositivo, non sussistendo una condotta violenta nel comportamento dell’Albini e dovendo essere inquadrato il comportamento del Giorgi nella fattispecie della condotta irriguardosa prevista dall’art. 36 CGS 1° comma, lettera a).

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore JACOPO GIORGI a 2 (due) giornate ed al calciatore ROMEO ALBINI ad 1 (una) giornata.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 9 gennaio 2023.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 12 gennaio 2023

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO UNDER 14 PRO**

Nel programma gare pubblicato nel CU n. 128 del 11.01.2023 è stato erroeìneamente indicato che la gara VIS PESARO DAL 1898 SRL/TERNANA CALCIO del 15.01.2023 aveva inizio alle ore 16,00, anziché correttamente alle **ore 15,00**.

Nel programma gare pubblicato nel CU n. 128 del 11.01.2023 è stato erroeìneamente indicato che la gara ROMA S.P.A/MONTEROSI TUSCIA del 16.01.2023 aveva inizio alle ore 15,00, anziché correttamente alle **ore 16,00**.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/01/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 12/01/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |